

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

(Delibera n° 17 del 8/11/2013)

*PREMESSA*

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale che ha lo scopo di realizzare una partecipazione democratica alla gestione della scuola. Fra le sue principali competenze si ravvisano: la Delibera del Programma annuale ed il Conto consuntivo; la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale; l'adozione del POF; l'elaborazione e l'adozione degli indirizzi generali; le forme di autofinanziamento; deliberazioni su materie come l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio; determinazione dei criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; definizione degli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo.

Il Consiglio di Istituto, d'ora in poi per brevità denominato anche "CdI", trova la sua principale definizione nei seguenti atti normativi:

- **D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297** - *Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*;
- **Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44** - *Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"*;
- **Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215** - *"Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto"*.

—

*REGOLAMENTO*

**Art. 1 - Composizione del Consiglio di Istituto**

1. Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri
  - 8 membri della componente genitori
  - 8 membri della componente docente
  - 2 membri della componente ATA
  - il Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto.

**Art. 2 - L'insediamento**

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto, del Vice Presidente, della Giunta Esecutiva e dell'eventuale Segretario.

## **Art. 3 - L'elezione del Presidente**

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

## **Art. 4 - L'elezione del Vice Presidente**

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento.
3. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2 per l'elezione del Presidente.
4. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
5. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

## **Art. 5 - Le attribuzioni del Presidente**

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
  - a. convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
  - b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
  - c. autentica, con la propria firma, i verbali delle riunioni redatti dal Segretario del Consiglio in un registro;
  - d. cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio e può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine e proseguire la seduta in forma privata;
  - e. per la predisposizione degli atti necessari all'attività del CdI, si avvale dei servizi della Segreteria dell'Istituto.

## **Art. 6 - Il Segretario del Consiglio e le sue attribuzioni**

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o di volta in volta.

# Consiglio di Istituto

Istituto Comprensivo "ENNIO QUIRINO VISCONTI" di Roma

- 
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione.

## **Art. 7 - La Giunta Esecutiva le sue attribuzioni**

1. La Giunta Esecutiva è così composta:
  - a) il Dirigente Scolastico è membro di diritto e la presiede
  - b) il DSGA è membro di diritto e funge altresì da Segretario verbalizzante
  - c) un membro della componente docente
  - d) un membro della componente ATA
  - e) due membri della componente genitori.
2. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
3. La Giunta Esecutiva:
  - a) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
  - b) cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio d'Istituto;
  - c) predispone il Programma annuale ed il Conto consuntivo. All'interno di questa attività predispone delle schede descrittive per una migliore comprensione dei due bilanci finanziari, destinate ai membri del CdI;
4. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.
5. Alle riunioni della Giunta possono assistere i membri del Consiglio d'Istituto.

## **Art. 8 - I Consiglieri**

1. I Consiglieri che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste d'appartenenza ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle rispettive liste non si attinge dalle altre ma si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 12.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica con decreto del Dirigente Scolastico e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

## **Art. 9 - Presenza di estranei ed esperti**

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere, mentre la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro presenza.
3. Nel caso che il C.d.I. ritenga opportuno invitare a partecipare alle proprie sedute, a titolo consultivo, rappresentanti degli Enti Locali, dei loro organi di decentramento, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le predette comunità e organizzazioni, tale invito dovrà essere discusso e deliberato nella seduta precedente quella alla quale i predetti rappresentanti sono invitati a partecipare.
4. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle, ma possono diventarlo se tempestivamente impugnate secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.

## **Art. 10 - Le Commissioni di studio e i gruppi di lavoro**

1. Il CdI per materie di particolare importanza può istituire nel proprio seno commissioni di studio e gruppi di lavoro con eventuale partecipazione anche di esterni al CdI stesso, che svolgono la loro attività secondo le direttive del CdI, ma che non hanno potere deliberativo, bensì l'obiettivo di riferire o produrre materiale di approfondimento per il Consiglio stesso.
2. La durata delle commissioni o dei gruppi di lavoro può essere specificata nella delibera di costituzione o assumere che cessino alla scadenza della durata del CdI.

## **Art. 11 - L'estinzione e lo scioglimento del Consiglio**

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dall'Ufficio Scolastico Regionale:
  - a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
  - b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio stesso.

## **Art. 12 - Elezioni suppletive**

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
  - a. per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
  - b. nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
  - c. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

# Consiglio di Istituto

Istituto Comprensivo "ENNIO QUIRINO VISCONTI" di Roma

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
3. I membri subentrati cessano dalla carica alla scadenza naturale del CdI in cui sono stati eletti.

## **Art. 13** - Proroga del Consiglio di Istituto

1. Fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio fino all'insediamento dei nuovi eletti.

## **Art. 14** - La convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o in caso di impedimento dal Vice Presidente.
2. Il Consiglio è convocato normalmente con cadenza bimestrale.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richieda il Dirigente Scolastico oppure quando lo richiedano almeno tre membri del CdI. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di tre Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del CdI e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
4. L'atto di convocazione:
  - a. deve essere emanato dal Presidente del CdI o dal Vice Presidente;
  - b. deve avere la forma scritta;
  - c. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
  - d. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
  - e. deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
  - f. deve essere recapitato ed esposto all'Albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
  - g. deve essere recapitato a mezzo posta elettronica, almeno entro 5 giorni prima della riunione, dalla Segreteria della Scuola all'indirizzo email che ciascuno ha comunicato nella seduta di insediamento; è obbligo di ciascun consigliere comunicare tempestivamente ogni successiva variazione al Presidente ed è responsabilità degli stessi, assicurarsi che la propria casella di posta elettronica non abbia esaurito lo spazio necessario a ricevere le comunicazioni.
  - h. deve essere inviato a tutti i Consiglieri. L'omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

## **Art. 15** - Ordine del Giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'odg; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti.

# Consiglio di Istituto

Istituto Comprensivo "ENNIO QUIRINO VISCONTI" di Roma

- 
2. Tuttavia, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno con carattere di urgenza nella trattazione del punto "Varie ed eventuali".

## Art. 15 - La seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno.
2. Il Presidente dichiara aperta l'adunanza e procede all'appello dei presenti, dando atto di eventuali giustificazioni delle assenze. Verificato il numero legale, si procede alla lettura ed all'approvazione del verbale dell'adunanza precedente, quindi il CdI procede secondo l'ordine del giorno previsto.
3. I consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito ne fanno richiesta al Presidente, il quale concede la parola seguendo l'ordine delle richieste.
4. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso su richiesta scritta. L'accertamento del titolo di elettore avviene mediante dichiarazione verbale di un Consigliere che viene raccolta dal Segretario del Consiglio e allegata al verbale. In ogni caso come disposto dal comma 2d dell'articolo 5, qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.
5. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.
6. I consiglieri che non possono partecipare ad una seduta del Consiglio devono avvisare il Presidente per posta elettronica oppure tramite la Segreteria dell'Istituto, entro il mattino del giorno previsto per la riunione o comunque, in caso di impedimenti improvvisi, nel più breve tempo possibile. In mancanza di questo adempimento, l'assenza viene considerata ingiustificata.

## Art. 16 - La discussione

1. Lo svolgimento del dibattito è regolato dal Presidente, al quale spetta il compito di far osservare questo Regolamento e di garantire un civile e democratico confronto d'idee. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente del CdI esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Il Presidente mette in discussione le mozioni e le proposte, recepisce e registra eventuali richieste d'emendamento, sollecitando interventi in merito alle singole proposte.
2. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 15. Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, ma sugli stessi non è possibile procedere a votazione.
3. Le cosiddette "Varie ed eventuali", dichiarate all'inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione, né votazione.
4. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di tre minuti ogni volta, su un argomento all'ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.
5. I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla convocazione.
6. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire l'esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da almeno tre consiglieri.
7. Esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente, accertandosi che nessuno dei consiglieri abbia qualcosa da aggiungere, dichiara senz'altro chiusa la seduta.

## **Art. 17 - La votazione**

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione tre minuti per le dichiarazioni di voto.
3. La votazione può avvenire:
  - a. per alzata di mano;
  - b. per appello nominale con registrazione dei nomi;
  - c. per scheda segreta.
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
5. I consiglieri che si astengono, pur figurando presenti per la determinazione del numero legale dell'assemblea, non sono da computare ai fini della determinazione della maggioranza.
6. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi, tranne nel caso del comma 4.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa comunicando se, quanto costituiva oggetto della votazione, è stato approvato o respinto.

## **Art. 18 - Il verbale**

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro insieme agli allegati.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni.
4. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.
6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.
7. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell'approvazione dello stesso.

# Consiglio di Istituto

Istituto Comprensivo "ENNIO QUIRINO VISCONTI" di Roma

- 
8. Tale copia non può essere assolutamente diffusa ad estranei al CdI. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma sono sanzionate secondo le modalità previste dalle legge.

## **Art. 19** - *Le delibere*

1. La delibera, perché sia valida deve essere numerata ed intestata, con il risultato della votazione e può indicare anche modi e tempi di attuazione della stessa. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni o oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.
3. Alle condizioni di cui ai due commi precedenti, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.
4. Le delibere relative al Programma Annuale ed al Conto Consuntivo devono essere trattate in adunanza ordinaria.

## **Art. 20** - *La pubblicità degli atti*

1. Sono pubblicati all'albo della scuola copia conforme di tutte le delibere e la convocazione del Consiglio. Non sono pubblicati all'albo i verbali delle sedute.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti nella Segreteria dell'Istituto a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.
4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone alla Giunta Esecutiva che l'accetta o la respinge.

## **Art. 21** - *Approvazione e modifica*

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta n° x del gg.mm.aaaa ed entra in vigore da tale data. Tutte le norme precedenti sono abolite e sostituite dal presente Regolamento. Tutto ciò che non è previsto compete alla legislazione nazionale, secondo la gerarchia delle fonti del Diritto.
2. Per apportare variazioni o aggiunte al presente regolamento è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri (con arrotondamento all'intero superiore in caso di quoziente frazionario).
3. Il presente Regolamento deve essere sempre esposto e consultabile nel sito internet dell'Istituto ed una copia deve essere presente nell'aula durante le sedute del Consiglio di Istituto.

—